

COMUNE DI BARBANIA

- ELEMENTI COSTITUTIVI -

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI BARBANIA E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE, DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. IL COMUNE, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, A TUTELA DEI

PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L' ASSISTENZA IN SEDE

GIUDIZIARIA A CONSIGLIERI, ASSESSORI, SINDACO, CHE DOVESSERO TROVARSI IMPLICATI, A SEGUITO DI FATTI ED ATTI CONNESSI

ALL' ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA'

CIVILE E PENALE, PER OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO,

PURCHE' NON CI SIA CONFLITTUALITA' DI INTERESSE CON L' ENTE.

04. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE

DEGLI INTERESSI.

05. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI

NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI

SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON L' ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E

CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI

PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE PIEMONTE,

AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI

E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE, SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE,

COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. IL COMUNE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA (QUALORA IL TERRITORIO

VENGA RICLASSIFICATO MONTANO), A CONSORZI FRA COMUNI E

FRA COMUNI E PROVINCIA ED ALLE ALTRE FORME ASSOCIATIVE FRA ENTI LOCALI PREVISTE DALLA LEGGE, LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI

SERVIZI, QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON NE CONSENTE UNA GESTIONE OTTIMALE.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE SEGUENTI FRAZIONI: BOSCHI E PERRERO E DALLE SEGUENTI BORGATE: PIANA FANDAGLIA VIGNALI COLLI ZACCARIA GIANOTTI E SEITA.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 12,73 E CONFINA CON I SEGUENTI COMUNI:

A) A NORD CON RIVARA E LEVONE

B) A SUD CON VAUDA

C) A EST CON BUSONO E VAUDA

D) A OVEST CON ROCCA

03. IL PALAZZO CIVIO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CONCENTRICO CHE E' IL CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE

COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI

ESIGENZE; IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA

SEDE.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI O BORGATE O DELLA SEDE

COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA

DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI

ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI

DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

04. AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO IL COMUNE DISPONE DI UNO O PIU' MESSI COMUNALI, AI QUALI IL SINDACO ATTRIBUISCE, CON PROPRIO DECRETO, LA QUALIFICA DI NOTIFICATORE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI BARBANIA E

CON LO STEMMA CONCESSO CON D.P.C.M. N. 95 DEL

31.08.54 , COSI' FORMATO: STEMMA DI AZZURRO ALTO RIONE DI ARGENTO, MURATO DI

NERO, APERTO E FINESTRATO DEL CAMPO, FONDATA, SU UNA

TERRAZZA DI VERDE E ACCOSTATO IN CAPO DA TRE STELLE (SEI) DEL SECONDO MALE

ORDINATE.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL

SINDACO O DA PERSONA DA ESSO INCARICATO, SI PUO' ESIBIRE

IL GONFALONE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON D.P.C.M. N. 95 DEL 31.08.54 .

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO

VIETATI.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' DETERMINANDONE

L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO ED ESERCITANDO IL CONTROLLO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'

05. RIMANE FACOLTA' DEL CONSIGLIO COMUNALE L'ADOZIONE DI ATTI A CONTENUTO

MERAMENTE POLITICO, CONSISTENTI IN ORDINI DEL GIORNO, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI SU FATTI E PROBLEMI DI INTERESSE,

ANCHE RIFLESSO, PER LA COMUNITA' LOCALE: (TALI ATTI NON NECESSITANO DEL PARERE DI CUI ALL' ARTT. 53 COMMA 01 DELLA LEGGE 08.06.1990 N.

142).

ART. 09

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. LA PRECISATA FUNZIONE DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE VIENE ESERCITATA MEDIANTE ASSUNZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

FONDAMENTALI, ED E' RIFERITA ESCLUSIVAMENTE AI SEGUENTI ARGOMENTI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DELLE OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSULTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE

DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE

PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI

DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DI PUBBLICI SERVIZI; LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI

AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DI PUBBLICI

SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O DI SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE

TARITFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI. LE

VARIAZIONI E GLI ADEGUAMENTI "TARIFFARI" COSTITUISCONO ATTO DI GESTIONE, DI

COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI

ENTI

DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE

RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA

SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

L) LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E

LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE

IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA

AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO

ENTI, AZIENDE O ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL

TERRITORIO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE

EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI

SCADENZA DEL PROCEDIMENTO INCARICO. IN CASO DI MANCATA

DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 DELLA LEGGE N.

142/90 .

03. GLI ATTI AMMINISTRATIVI FONDAMENTALI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02

DEVONO CONTENERE LA INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE

FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE ALL' AZIONE DA SVOLGERE, NONCHE' EVENTUALI INDIRIZZI RITENUTI

ESSENZIALI.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, AD ECCEZIONE DELLE

VARIAZIONI DI BILANCIO. TALI DELIBERAZIONI DEBONO ESSERE SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI SUOI SUCCESSIVI SESSANTA

GIORNI, PENA LA DECADENZA.

ART. 10

ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L' ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO ELETTO E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

03. IL CONSIGLIERE ANZIANO DI CUI ALL' ARTT. 17 DEL PRESENTE STATUTO, CONVOCA

LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO,

ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI

CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

04. LA SEDUTA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE

NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE DALLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 NONCHE' DAL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO

AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

07. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 03 , 04 , 05 SI APPLICANO ALTRESI'

NEI CASI DI DIMISSIONE, DECADENZA, RIMOZIONE O

DECESSO DEL SINDACO, SECONDO I DISPOSTI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990

N. 142 .

ART. 11

SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE D'URGENZA.

02. LE SESSIONI SONO DIVERSAMENTE CONNOTATE A SECONDA DEI TERMINI DI CONSEGNA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE, COSI' COME DETTAGLIATO AL SUCCESSIVO ARTT. 13 COMMA 01 ; AI FINI DELLA CONVOCAZIONE SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI PREVISTE AGLI ARTT. 09 COMMA 02 LETTERE A) E B) E 10

DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, SU DETERMINAZIONE DEL SINDACO IL QUALE IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI FISSA IL GIORNO DELL'ADUNANZA E PREDISPONE IL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO ESCLUSIVAMENTE PER LE PRATICHE CHE SONO REGOLARMENTE E COMPLETAMENTE ISTRUITE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ALTRESI' ESSERE CONVOCATO DAL SINDACO SU ISTANZA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I QUALI DOVRANNO RICHIEDERE L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI SPECIFICHE QUESTIONI RIENTRANTI NELLE COMPETENZE CONSILIARI DI CUI ALL' ARTT. 09 DEL PRESENTE STATUTO, PRESENTANDO CONTESTUALMENTE IDONEA PROPOSTA DI

DELIBERA, AL FINE DI CONSENTIRE L'ESPRESSIONE DEI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 COMMA 01 DELLA LEGGE 142/90 . TALE SESSIONE E' CONSIDERATA STRAORDINARIA.

05. NEL CASO PREVISTO AL PRECEDENTE COMMA 04 L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, IL CONSIGLIO SARA' CONVOCATO, PREVIA DIFFIDA, DAL PREFETTO.

06. IN CASO DI CONVOCAZIONE D'URGENZA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE

DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI.

07. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 12

DEPOSITO DEGLI ATTI

01. IL DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DOVRA' ESSERE EFFETTUATO ALMENO 48 ORE PRIMA DELL'ORA DI SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO, SALVO I CASI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO IN VIA D'URGENZA. GLI ATTI SARANNO VISIBILI NELLE ORE DI UFFICIO NON COMPUTANO I GIORNI FESTIVI.

ART. 13

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, COMPRENDENTE L'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA

ADUNANZA E CONSEGNATO DAL MESSO COMUNALE, CHE RILASCIA DICHIARAZIONE SCRITTA, AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI

TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI

TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI

DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

03. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL

TERRITORIO COMUNALE. IN MANCANZA DI DOMICILIO ELETTO, LA CONSEGNA VERRA' EFFETTUATA PRESSO LA SEDE COMUNALE.

ART. 14

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE (QUORUM STRUTTURALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA

META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTO UN QUORUM SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA

VALIDITA'

DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI QUATTRO CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. DEVE CONSIDERARSI DI SECONDA CONVOCAZIONE UNICAMENTE QUELLA CHE SUCCEDA AD UNA PRECEDENTE SEDUTA RESA NULLA PER MANCANZA (SIA ORIGINARIA CHE SOPRAVVENUTA, IN CORSO DI SEDUTA), DEL NUMERO LEGALE, NONCHE' VENGANO TRATTATI I MEDESIMI PUNTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE: (ED A CONDIZIONE CHE IL RINVIO AD ALTRA SEDUTA NON SIA STATO DETERMINATO VOLONTARIAMENTE DEL CONSIGLIO).

04. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE DOVRA' AVERE LUOGO IN ALTRO GIORNO

E DOVRA' ESSERE COMUNICATA, AI CONSIGLIERI NON RITENUTI

ALLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE CON LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 125

T.U. 1915 .

05. PER POTERE PROCEDERE AD UNA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, NON NE E'

RICHIESTA LA PREVISIONE, NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA.

06. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

B) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO.

ESSI

INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO

ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO AL VOTO.

07. IL QUORUM STRUTTURALE, ACCERTATO ALL'APERTURA DELLA SEDUTA, SI PRESUME

PERSISTERE FINO A VERIFICA EFFETTUATA PER INIZIATIVA DEL

PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO O SU ISTANZA VERBALE DI UN CONSIGLIERE COMUNALE

E COMUNQUE ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE.

ART. 15

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL

FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL

CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA

PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO,

ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E

RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 16

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI

MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

A) LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;

B) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

C) FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE

QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

D) METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTE.

ART. 17

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA COLUI CHE HA TOTALIZZATO LA MAGGIOR CIFRA INDIVIDUALE DI VOTI, DATA DALLA SOMMA DEI VOTI DI LISTA PIU' QUELLI DI PREFERENZA.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO,

CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE

E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 18

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO

DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO" INTENDENDOSI PER TALE

QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' E ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' E ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA E AI CAPOGRUPPO CONSILIARI.
03. ESSI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALL'AMMINISTRAZIONE, DAL SEGRETARIO, DAI RESPONSABILI DEI VARI SETTORI, TUTTE LE NOTIZIE, ATTI, INFORMAZIONI UTILI ALL'ESERCIZIO, DEL LORO MANDATO, SECONDO LE MODALITA' ANALITICAMENTE PREVISTE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 19

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO, SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.
02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPOGRUPPI E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 20

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DEL GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 21

ELEZIONI E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA COMUNALE VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENO, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.
02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE, DEGLI

ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O,
IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO,
PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 05 GIORNI PRIMA
DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO, SOTTOSCRITTO DA NON MENO DI 1/3 DI
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE , CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI
ALLE CARICHE DI SINDACO, VICE SINDACO E DI ASSESSORI, A SEGUITO DI UN
DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA
DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI
CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE 03
SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE
VENGONO INDETTE 03 SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN
DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 .

ART. 22

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.

02. AI SENSI DELL' ARTT. 33 CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI ED
IN

POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO,
PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.

03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO COMUNALE, SENZA
DIRITTO
DI VOTO PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA
DELEGA.

ART. 23

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE
STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI
PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE
DALLA
GIUNTA STESSA.

ART. 24

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI AGLI ATTI DI
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA
DISCREZIONALITA'; NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBONO
ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA
COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON
PROVVEDIMENTI
DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI
OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI
GLI

ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE

GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E

TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESE

SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI

PARTECIPAZIONE;

E) DEFINISCE CONDIZIONI PER ACCORDI ED APPROVA CONVENZIONI CON SOGGETTI

PUBBLICI E PRIVATI, CONCERNENTI OPERE E SERVIZI IN MATERIA

URBANISTICA, FATTE SALVE LE COMPETENZE CONSILIARI;

F) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

G) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

H) DEFINISCE PRINCIPI E CRITERI PER IL RACCORDO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CON L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE

AFFIDATI AGLI ORGANI DI GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE AFFIDATI AGLI ORGANI DI

DECENTRAMENTO;

I) COLLABORA CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI PER COORDINARE LE RISORSE E CONSENTIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE;

L) APPROVA I RUOLI E I TRIBUTI COMUNALI;

M) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE

DALLA FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

N) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,

SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;

O) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

P) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;

Q) FISSA LA DATA DI CONVENZIONE DEI COMIZI PER IL REFERENDUM CONSULTIVI E

COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER ELEZIONI, CUI E'

RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

R) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI,

FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO

NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

S) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO

COMUNALE;

T) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE;

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI; I PARAMETRI,

GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO

DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 25

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE PUO' IN CASO D'URGENZA, DELIBERARE IN ORDINE ALLE

VARIAZIONI DI BILANCIO, GIA' DETTE AL PRECEDENTE ARTT. 09 , DI COMPETENZA CONSILIARE.

02. LE DETTE DELIBERAZIONI SONO SOTTOPOSTE A RATIFICA NEI SUOI 60 GIORNI SUCCESSIVI PENA E LA DECADENZA.

ART. 26

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI, IN PRIMA CONVOCAZIONE, DELIBERANO VALIDAMENTE

CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI

PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE.

SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI

CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA'

DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI

UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE.

NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E

APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL

DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' COSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 27 SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 28 ATTRIBUZIONE DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITA LA GIUNTA;
- H) CONCEDE L'AUTORIZZAZIONE AL SEGRETARIO E AL PERSONALE DIPENDENTE PER EVENTUALI LAVORI ESTERNI, PURCHE' NON INCOMPATIBILI CON

L'ATTIVITA' DELL'ENTE;

I) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE

IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, SENTITO IL PARERE DELLA GIUNTA COMUNALE;

L) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

M) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE, STRAORDINARIE ED URGENTI;

N) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

O) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE

LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

P) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE;

Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA

LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA O DEL SEGRETARIO COMUNALE;

R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE;

S) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI

PERCHE' IL CONSIGLIO PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;

T) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO

MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA "DIRETTIVA", AUSILIARIA DEL SEGRETARIO "ROGANTE";

U) CONVALIDA UNITAMENTE AD UN ASSESSORE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO GIA' FIRMATI DAL SEGRETARIO E DAL RAGIONIERE.

ART. 29

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED

ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE

AZIENDE SPECIALI; LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER

AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E

NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

D) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

E) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGONO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA, E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DEL SINDACO PRESIEDUTI NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E LA PRESIEDE;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E/O A CONSIGLIERI COMUNALI;
- F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE;
- G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 31

VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI, DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
COMUNALE

CAPO 01 - PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

ART. 32

ISTRUTTORIA

01. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE, SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE IL QUALE SI AVVALE DEL PERSONALE COMUNALE.

02. I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 COMMA 01 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , COSTITUISCONO ATTO PRELIMINARE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, LA CUI MANCANZA DETERMINA ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO, (IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO"); TALE ILLEGITTIMITA' NON E' REGOLARIZZABILE IN VIA DI SANATORIA.

03. TALE ISTRUTTORIA VA ALTRESI' OSSERVATA PER GLI EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE.

ART. 33

VERBALIZZAZIONE

01. I PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI SONO CURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE DIRETTAMENTE O TRAMITE PERSONA DI FIDUCIA. DEBONO INDICARE FRA L'ALTRO, NELLA PREMESSA, I PUNTI PRINCIPALI DELLE DISCUSSIONI. LA DOCUMENTAZIONE INTEGRALE DEGLI INTERVENTI VIENE ATTUATA TRAMITE GLI OPPORTUNI MEZZI DI RIPRODUZIONE MECCANICA, IDONEAMENTE CONSERVATI. OVE MANCHINO TALI MEZZI, E FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO COMMA 02 , IL SEGRETARIO COMUNALE RIASSUME I PUNTI DEL DIBATTITO CHE APPAIONO RILEVANTI. IL VERBALE DEVE RECARE, OLTRE AI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 , COMMA 01 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA. DEBONO INOLTRE ESSERE RICONOSCIBILI, NEL VERBALE, I COMPONENTI ASTENUTI.

02. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO, A CONDIZIONE INDEROGABILE CHE CONSEGNI OPPORTUNA MEMORIA SCRITTA, IN MODO LEGGIBILE, NONCHE' CONTROFIRMATA.

03. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE.

04. GLI ATTI A CONTENUTO MERAMENTE POLITICO DI CUI ALL' ARTT. 08 , COMMA 05 ,

VENGONO RIPORTATI APPOSITO VERBALE DI SEDUTA, REDATTO SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 01 E 02 DEL PRESENTE ARTICOLO.

05. I VERBALI DELLE DELIBERAZIONI SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

06. NEI CASI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVISTI DALLA LEGGE, LE FUNZIONI VERBALIZZANTI SARANNO ASSUNTE TEMPORANEAMENTE SU DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO, DA UN COMPONENTE DELLO STESSO, IN QUALITA' DI FACENTE FUNZIONE.

TITOLO 03 - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 34

PRINCIPI E CRITERI INFORMATIVI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA A PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO, DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA'.

02. SONO CARATTERI ESSENZIALI DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I

CRITERI DI AUTONOMIA, DI FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E DI RESPONSABILITA'.

03. L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E' ISPIRATA AL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE FRA I COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, ED I COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIPENDENTI CONSIDERATI APICALI NELLA STRUTTURA DELL'ENTE E COMUNQUE RESPONSABILI DEI SERVIZI.

04. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE FUNZIONALI, IN CONFORMITA' AL PRESENTE STATUTO ED AL RELATIVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

05. LE AREE SONO COMPRENSIVE DI PIU' SETTORI, COSTITUENTI GLI UFFICI O SERVIZI COMUNALI.

ART. 35

ORGANIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. L'AMMINISTRATIVA DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, PER PROGETTI-OBIETTIVI E PER PROGRAMMI;

B) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI

AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

C) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE

DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

TITOLO 04 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

ART. 36

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. FATTE SALVE LE ECCEZIONI CONTEMPLATE NEL PRESENTE STATUTO, L'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA E A DISCREZIONALITA' MERAMENTE TECNICA (E CHE NON COMPORTA ATTIVITA' DELIBERATIVA), E' AFFIDATA DI NORMA AL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE LA ESERCITA, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE ED IN ATTUAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DELLE GIUNTA COMUNALE ED ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, IL RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
03. LE INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE, SONO STABILITE DALLA LEGGE SULLO STATO GIURIDICO DEI SEGRETARI COMUNALI.
04. LE AUTORIZZAZIONI AL SEGRETARIO COMUNALE, A PRESTARE EVENTUALI SERVIZI CONTEMPORANEI, SARANNO RILASCIATE NELLE FORME DI LEGGE E COMPATIBILMENTE CON IL PRESENTE STATUTO.
05. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI PROPRIA COMPETENZA, CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.
06. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO ALTRESI' AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 37

FUNZIONI ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO:
- A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E NE COORDINA LE ATTIVITA';
 - B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
 - C) E' RESPONSABILE E CURA L'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E DEI RELATIVI ATTI

ESECUTIVI; NONCHE' DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO

ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO;

E) ESTENDE I PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E

DELLA GIUNTA COMUNALE, SECONDO I PRINCIPI ESPLICATIVI DI CUI ALL' ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

02. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO IN PARTICOLARE CONFERITE LE SEGUENTI COMPETENZE:

A) GESTIONE AMMINISTRATIVA

- ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE OD ANCHE GENERALI ED A RILEVANZA ESTERNA, SIA NEGOZIALI CHE A CONTENUTO VINCOLATO, CHE IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI INDICANO COME APPRESSO:

- FORMULAZIONE DI DIRETTIVE AGLI UFFICI PER LA FORMAZIONE DELLO SCHEMA DI

BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLI E PER PROGRAMMI;

- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEL

PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

- PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN

UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI

E PRINCIPI PROCEDIMENTI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA

REGOLAMENTARE

DELL'ENTE;

- POTESTA' DI ROGITO, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRATIVO COMUNALE, DI ATTI E CONTRATTI DI CUI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE CON CURA DEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI;

- ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO; ORDINAZIONE DI BENI E

SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DELLE MODALITA' OPERATIVE STABILITE NEI

REGOLAMENTI E NELLE DELIBERAZIONI COMUNALI, IN MANCANZA

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, NONCHE' IN RELAZIONE AI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA;

- LIQUIDAZIONE ED ORDINANZE DELLA SPESA DI COMPENSI E INDENNITA' AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI GIA' PREVISTI E DETERMINATI PER LEGGE O REGOLAMENTO;

- LIQUIDAZIONE ED ORDINANZE DELLE SPESE FISSE ED A COLORO DERIVANTI DA CONTRATTI IN QUALUNQUE FORMA STIPULATI, ORDINATIVI

REGOLARMENTE EMESSI, SOMME INDEBITAMENTE ATTRIBUITE ALL'ENTE, CONVENZIONI STATUTARIE O SPESE DOVUTE IN BASE ALLA LEGGE;

- SOTTOSCRIZIONE, UNITAMENTE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA,

OVE ESISTA, DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI DI

INCASSO; DA SOTTOPORSI A CONVALIDA DEL SINDACO E DI UN ASSESSORE;

- CURA DIRETTAMENTE O TRAMITE IL DIPENDENTE ADDETTO AL SERVIZIO

PROTOCOLLO DEL COMUNE, L'APERTURA E LO SMISTAMENTO AGLI ORGANI

ELETTIVI COMUNALI NONCHE' AI COMPETENTI UFFICI, DELLA CORRISPONDENZA

POSTALE IN ARRIVO, ANCHE AI FINI DEL CONTROLLO DELLE

RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROVVEDIMENTO FINALE DI CUI

ALLA

LEGGE 07.08.1990 N. 241 .

B) FUNZIONI CONSULTIVE

- ESPRIME DI PROPRIA INIZIATIVA PARERI E FORMULA CONSULENZE PROPOSITIVE AGLI

ORGANI RAPPRESENTATIVI, IN ORDINE ALLE AREE DI INTERVENTO ED ALLE ATTIVITA' DA PROMUOVERE, CON CRITERI DI PRIORITA';

C) SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

- DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI;

- AUTORIZZA LE MISSIONI DEL PERSONALE;

- AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE;

- ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA AGLI UFFICI; IN OSSERVANZA DEGLI

ACCORDI DECENTRATI;

- AUTORIZZA I CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE AI SENSI DELLA DISCIPLINA

REGOLAMENTARE E DI LEGGE;

- PRESIEDE LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;

- PROVVEDE ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ALL'ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL RICHIAMO SCRITTO E ALLA CENSURA;

- PROPONE, ANCHE SU RELAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, I PROVVEDIMENTI

DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI

RAPPRESENTATIVI;

- ESERCITA LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA POSTE IN ESSERE DALL'APPARATO COMUNALE;

- PROVVEDE ALL'EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI;

D) LEGALITA' E GARANZIA

- PARTECIPA DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO PROPRIO DELEGATO ALLE SEDUTE DELLE

COMMISSIONI E DEGLI ORGANI COMUNALI, CURANDONE LA

VERBALIZZAZIONE SECONDO I PRINCIPI ESPLICATIVI DELL'ARTT. 33 DEL PRESENTE

STATUTO;

- RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CON OBBLIGO DI INVIO AL CONTROLLO;

- PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM

CONSULTIVI;

- SOVRINTENDE AL RILASCIO DI DOCUMENTI ED ALLA CONCESSIONE DI PERMESSI DI

VISIONE DEGLI STESSI A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI,

NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE AL SINDACO;

- PROVVEDE ALL'ATTESTAZIONE SU DICHIARAZIONE DEI MESSI DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO E DELLA ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;

- RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO;

- HA POTERI DI INIZIATIVA E DI COOPERAZIONE CON IL DIFENSORE CIVICO.

ART. 38

PARERI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME IL PARERE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE, SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.

02. IN RELAZIONE ALLE PROPRIE COMPETENZE ESPRIME ANCHE IL PARERE, IN ORDINE

ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, QUANDO NON SIA PRESENTE, PER VACANZA DEL POSTO O CONGEDO, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INTERESSATO E/O IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA.

03. I PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI HANNO RILEVANZA INTERNA E

SONO FATTI PROPRI NEI LIMITI DELLE PROPRIE COMPETENZE, DAL SEGRETARIO COMUNALE NELL'ESPRIMERE IL PARERE DI LEGITTIMITA'.

04. I PARERI FAVOREVOLI S'INTENDONO MOTIVATI "PER RELATIONEM" CON RIFERIMENTO AL CORPO DELLA DELIBERAZIONE CUI INERISCONO; I PARERI NEGATIVI DEVONO ESSERE MOTIVATI PER ESTESO.

TITOLO 05 - UFFICI

ART. 39

VICE SEGRETARIO

01. IL VICE-SEGRETARIO E' FUNZIONARIO AUSILIARIO DEL SEGRETARIO COMUNALE,

AFFIANCANDOLO NELLO SVOLGIMENTO DELLA GENERALE E PARTICOLARE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AFFIDATAGLI.

02. LO STATUS GIURIDICO ED ECONOMICO DEL VICE SEGRETARIO SONO DISCIPLINATI

DALL'APPOSITO REGOLAMENTO SULLA ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI OVE VENGANO ANCHE PRECISATE LE PARTICOLARI RESPONSABILITA' GESTIONALI ATTRIBUITE AL MEDESIMO.

ART. 40

RESPONSABILITA' DEI SERVIZI

01. IL REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE INDIVIDUA I RESPONSABILI DELLE AREE E

DEI SETTORI FUNZIONALI IN CUI SONO RIPARTITI I DIVERSI SERVIZI DELL'UFFICIO COMUNALE.

02. L'ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, DI COMPETENZE GESTIONALI, PER

L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE VIENE DI NORMA DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

SONO IN PARTICOLARE ATTRIBUITE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI LE SEGUENTI FUNZIONI:

A) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DELLE MODALITA'

OPERATIVE STABILITE NEI REGOLAMENTI E NELLE

DELIBERAZIONI COMUNALI;

B) VERIFICA ED ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITA' E DELLA REGOLARE FORNITURA DEI BENI E SERVIZI REGOLARMENTE ORDINATI.

ART. 41

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE STRUTTURE

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E GESTIONALI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE E DALLE DIMENSIONI, SI ARTICOLA IN AREE FUNZIONALI.

02. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DELLA

GIUNTA COMUNALE, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

03. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE POSSONO ESSERE

ATTUATE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', SECONDO LE MODALITA' INDICATE NEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

04. IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE STABILISCE LE INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI DIPENDENTE COMUNALE.

05. IL COMUNE PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE INTELLETTUALE ED OPERATIVA DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE.

TITOLO 06

SERVIZI

ART. 42

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI

E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO

SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA

ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATE

PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORZE DI GESTIONE PRIVATA

DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE

AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI

AZIENDE, DI CONCORSI O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN

APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA

ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 43

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 44

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.
02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 45

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSULTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 46

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENSO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 47

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 48

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 49

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL

CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 4/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO CINQUE PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 50

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 51

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 07

CONTROLLO INTERNO

ART. 52

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE

STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 53

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME

SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE

POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL

FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED

INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO

COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVI AI SINDACI DELLE S.P.A. .

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

ART. 54

CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI

INTERNI DELL'ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI,

INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI

EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI

CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI IDONEI

AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;

B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;

C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;

D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 55

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI ED EVENTUALMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

ART. 56

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 57

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI E LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 58

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA

DEL
PRECEDENTE ARTT. 57 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI
PRETORI
DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO
STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO
ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE
PER
LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO
GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI
SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 59

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 51 E DEI PRINCIPI
DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL
CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE
FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONI DI
COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED
OFFRIRE
SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 60

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI
PREVISTI
IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO
DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO
E

L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI,
PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME
PER

L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI
INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E
NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO
FINANZIARIO,

I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE
REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE,
DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE
FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI
ATTRIBUITE
CON LO STATUTO.

ART. 61

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBOSSO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO I TERMINI STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON APPOSITO REGOLAMENTO RIFERITI ALLA PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO O DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO I TERMINI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON APPOSITO REGOLAMENTO, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO DELLA RICHIESTA E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI, ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMESSA DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO CON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA

PETIZIONE E
LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL' ACCESSO.

ART. 62
ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE

POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL' INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO

DI TRENTA GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE

DELL' ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL' INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA

PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA

SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL' ISTANZA.

ART. 63
PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI

DELL' AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARE L' INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 62 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E

L' ASSEGNAZIONE ALL' ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL' ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DAL COMUNE SULLA

QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L' ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL' INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN

QUEST' ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL' ESAME DA PARTE DELL' ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED

ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL' ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI TRENTA

DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE

PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO

RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL

CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA

PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.
05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO,
DI
CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 64

PROPOSTE

01. IL 15% DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO, POSSONO AVANZARE
PROPOSTE

PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO

TRASMETTE ENTRO I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE,
CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E
DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA
FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA
ENTRO 60

GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA
STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO

INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO
FINALE PER

CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

04. AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA, LA PERCENTUALE
NECESSARIA VA

CALCOLATA CON RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA
PRESENTAZIONE DELLA STESSA.

TITOLO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 65

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE, DI
COOPERAZIONE E

DI VOLONTARIATO DEI CITTADINI ATTRAVERSO FORME DI

INCENTIVAZIONE PREVISTE AL SUCCESSIVO ARTT. 68 , L'ACCESSO AI DATI DI CUI
E' IN

POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI

IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI
ATTI

GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL
CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 66

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER
I FINI

DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE

OPERANO SUL TERRITORIO.

02. AL FINE DEL LEGITTIMO RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL COMUNE ED INTRATTENERVI I PROPRI RAPPORTI, LE ASSOCIAZIONI CHE INTENDONO COSTITUIRSI DEVONO:

- A) AVERE UN NUMERO MINIMO DI SOCI A N. 15 ;
- B) DEVONO ESSERE LEGALMENTE COSTITUIRE;
- C) NON DEVONO AVERE FINI DI LUCRO;
- D) DEVONO PROMUOVERE L'AGGREGAZIONE DI UN AMPIO NUMERO DI CITTADINI

IN PARTICOLAR MODO NEI CONFRONTI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI;

03. L'AMMINISTRAZIONE INTENDE VALORIZZARE L'ASSOCIAZIONISMO ATTRAVERSO:

- A) IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE PER TUTTI;
 - B) CONSULTAZIONE SU SINGOLE MATERIE MEDIANTE IL LORO COINVOLGIMENTO
- IN

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE O IN COMMISSIONI CONSILIARI;

C) OBBLIGO PER IL COMUNE DI MOTIVARE LE RAGIONI CHE NON CONSENTONO L'ACCOGLIMENTO DEI SUGGERIMENTI FORMULATI DALLA ASSOCIAZIONI CONSULTATE;

D) DETERMINAZIONE DI PARAMETRI CON ATTO CONSILIARE NECESSARI PER ACCEDERE

AD INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA COMPATIBILI CON LE DISPONIBILITA' DELL'ENTE;

E) CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREVIE

APPOSITE CONVENZIONI, VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA';

F) LE LIBERE ASSOCIAZIONI, DEVONO NEI CONFRONTI DEL COMUNE, PREDISPORRE LO

STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO NELLE FORME REGOLAMENTARI.

ART. 67

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

ART. 68

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESSERE

EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA PATRIMONIALE, CHE TECNICO PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO.

ART. 69

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I

RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

ART. 70

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, PER MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTI DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.
03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:
 - A) IL 42 PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;
 - B) IL CONSIGLIO COMUNALE.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 71

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.
02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 72

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.
02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONE LEGISLATIVA DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.
03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 73

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA

NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA

E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE

L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA

ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT.

26

LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

TITOLO 03

DIFENSORE CIVICO

ART. 74

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE (META' PIU' UNO), NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DELLA ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

02. RESTA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE CIVICO, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO INTERESSE.

ART. 75

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER

PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI

INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA.

02. PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO: CHIUNQUE DIMOSTRI DI

POSSEDERE,
ATTRAVERSO L'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA,
PARTICOLARI COMPETENZE GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE; RISULTI ISCRITTO
NELLE
LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA PROVINCIA DI
TORINO; SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE COMUNALE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE
LA
QUALITA' DI CONSIGLIERE COMUNALE O PER SOPRAVVENIENZA
DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE. LA
DECADENZA E'
PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DI UNO
DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON
DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER GRAVE
INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

ART. 76

MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A
DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE
D'UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI
O

ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I
CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI
PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI
SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E
RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE
POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA
ENTRO
TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER
ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO
L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A
PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNALE AGLI ORGANI
SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCOVRI.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL
CONTENUTO
DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL
DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE
QUALORA
RISCONTRI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E'
COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL
PRIMO

CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 77

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 78

INDENNITA' DI FUNZIONE

01. AL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE ATTRIBUITO UN COMPENSO FORFETTARIO ANNUO CON CRITERI E MODALITA' CHE SARANNO STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 04

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 79

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 50% CITTADINI PER PROPORRE

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO

REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI

ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 80

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE STATUTO

01. COPIA DEL PRESENTE STATUTO DEVE ESSERE PUBBLICATO NELLE FORME DI LEGGE

E DEVE ESSERE TRASMESSO A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI,

A TUTTI GLI UFFICI PUBBLICI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

02. DEVE ESSERE PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE,

DOPO IL CONTROLLO DEL CO.RE.CO. ED AFFISSO ALL'ALBO

PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO

DELL'INTERNO PER INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI

STATUTI.

TITOLO 05

I CONTROLLI

ART. 81

CONTROLLI SUGLI ORGANI

01. LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI E DELLA VIGILANZA SUGLI ORGANI COMUNALI E' STABILITA' DALLA LEGGE.

ART. 82

CONTROLLI SUGLI ATTI

01. LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE E' STABILITA DALLA LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE DA TRASMETTERE

ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, SU ISTANZA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, IN BASE AL DISPOSTO DELL' ARTT. 45 , COMMA 02 , DELLA LEGGE

08.06.1990 , N. 142 , O DI ALTRO TITOLO, DOVRANNO ESSERE INVIAE AL CO.RE.CO. , DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI GIORNI CINQUE DALLA DATA DEL PROTOCOLLO DELLA RICHIESTA DI CONTROLLO.

TITOLO 06

LE ORDINANZE

ART. 83

LE ORDINANZE ORDINARIE

01. PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALI

ED IN LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI, IL SINDACO O CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE, EMETTE ORDINANZE C.D. "ORDINARIE" IMPONENDO,

CON TALI PROVVEDIMENTI, AI SOGGETTI INTERESSATI E SECONDO I CASI, OBBLIGHI POSITIVI O NEGATIVI DA ADEMPIERE.

02. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 , DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI

CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO

COGNITE ED INOLTRE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO COGNITE ED INOLTRE DEVONO ESSERE CONSULTABILI

DA QUALUNQUE PERSONA INTERESSATA.

ART. 84

ORDINANZE STRAORDINARIE O "CONTINGIBILI ED URGENTI"

01. IN MATERIA DI EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IL SINDACO
O CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE PUO' ADOTTARE
MOTIVATE ORDINANZE STRAORDINARIE, RICORRENDO NEI CASI CONSIDERATI GLI
ESTREMI DELLA CONTINGIBILITA', DELL'URGENZA E DELL'INTERESSE
PUBBLICO.
02. IL PROVVEDIMENTO DEV' ESSERE MANTENUTO NEI LIMITI RICHIESTI
DALL'ENTITA' E
NATURA DEL PERICOLO A CUI SI INTENDA OVVIARE, NEL
RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI NONCHE' DEI PRINCIPI GENERALI
DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.
03. DI REGOLA L'ORDINANZA DEVE AVERE LA FORMA SCRITTA ED ESSERE
NOTIFICATA
A MEZZO DI MESSO COMUNALE ALL'INTERESSATO O AGLI
INTERESSATI. LA EFFICACIA DI TALI PROVVEDIMENTI, NECESSARIAMENTE
LIMITATA
NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA
NECESSITA'.
04. SE I DESTINATARI NON ADEMPIANO ALL'ORDINE IMPARTITO DAL SINDACO
ENTRO
IL TERMINE STABILITO, IL MEDESIMO VERRA' FATTO ESEGUIRE
D'UFFICIO, OVE OCCORRA CON L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA, CON IL
RECUPERO FORZOSO DELLE SPESE SOSTENUTE: PER L'ESECUZIONE DEI
RELATIVI ORDINI IL SINDACO PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA,
L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.
05. QUANDO L'ORDINANZA ABBA CARATTERE INDIVIDUALE, DOVRA' ESSERE
NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA SARA'
PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO
PRETORIO.

TITOLO 07

ATTIVITA' REGOLAMENTARE

ART. 85

I REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E
DAL
PRESENTE STATUTO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI
COMPETENTI.
02. I REGOLAMENTI DIVENGONO OBBLIGATORI DECORSI ULTERIORI QUINDICI
GIORNI
DI PUBBLICAZIONE DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE DI ADOZIONE DEFINITIVA DEL REGOLAMENTO.
03. L'INIZIATIVA DI PROPORRE I REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE,
A
CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI AI SENSI DI QUANTO
DISPOSTO DALL' ARTT. 67 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 86

AMBITO DI APPLICAZIONE NEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL` ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ,
INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I
PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI
E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL` AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER LA
DICHIARAZIONE

ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA
LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO
REGOLA L`INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO
ANTERIORE.

02. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL` ALBO
PRETORIO:

DOPO L` ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE'
PER LA

DURATA DI GIORNI 15 DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI
ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVE. I REGOLAMENTI DEVONO COMUNQUE
ESSERE

SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO

L`EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE
INTENDA CONSULTARLI.

TITOLO 08

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 87

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO COMUNALE, ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE, ENTRA IN VIGORE IL
TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

02. CON L`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L`APPLICAZIONE DEL
REGIME

TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

03. FINO ALL` ADOZIONE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 08.06.1990 N.
142 E

DEL PRESENTE STATUTO, RESTANO IN VIGORE LE NORME ED
I REGOLAMENTI ADOTTATI DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE
LEGISLAZIONE

CHE RISULTINO COMPATIBILI CON LE NORME STATUTARIE.

ART. 88

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL
CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL` ARTT. 04 ,
COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA

SE
NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO
STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO
DI
ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

03. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI, A LEGGI
SOPRAVVENUTE,
DOVRANNO ESSERE APPORTATI ENTRO 180 GIORNI SUCCESSIVI
ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.